

Codice A1103A

D.D. 17 aprile 2025, n. 470

**Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 per violazione della L.R 15/2018 (fascicolo n. 75 FOR2020)**



**ATTO DD 470/A1103A/2025**

**DEL 17/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 per violazione della L.R 15/2018 (fascicolo n. 75 FOR2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 509 del 23/05/2020 dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Mondovì a carico della Sig. *ra omissis*, nata a *omissis* (c.f.*omissis*) e residente a *omissis*, **omissis in qualità di trasgressore**, nei confronti della quale, con processo verbale n. 35/2020 del 22/04/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in località *omissis* del Comune di Peveragno (*omissis*), in data 26/02/2020 sono state accertate le seguenti violazioni:

art. 10 comma 7 della L.R. 15 del 04.10.2018, relativo al divieto - *nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi di generare fiamme libera non controllabile nel tempo e nello spazio.*

Dato atto che con determinazione DD A18 969 del 06/04/2020 la Regione aveva dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08/04/2020.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che la stessa ha presentato nei termini scritti difensivi con richiesta di audizione - come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 - regolarmente convocata in data 13 Marzo 2025 alle ore 14,00 e non tenutasi per espressa rinuncia pervenuta agli uffici in data 12/03/2025, come risulta dalla documentazione agli atti dell'ente;

esaminate pertanto le argomentazioni esposte in occasione degli scritti difensivi;

viste le controdeduzioni trasmesse dagli accertatori, su richiesta dell'ufficio, in data 27/02/2025.

Considerato che, nonostante i molti indizi a carico della sig.ra *omissis* e le incoerenze nelle dichiarazioni rese dalla stessa agli accertatori (elementi emersi grazie al certosino lavoro investigativo svolto da questi ultimi), non risulta fornita la prova legale della condotta specifica integrante l'illecito (potendosi al più provare, eventualmente, che l'interessata sia stata coinvolta nell'attività di depezzamento e accumulo ramaglie ma non nell'incendio).

Ritenuto, per le motivazione suddette e in considerazione dell' elevato rischio di soccombenza in caso di contenzioso - vista l'assenza di prova legale in merito alla condotta contestata - di non procedere alla predisposizione di un 'ordinanza di ingiunzione.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

#### L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti